

TASI - Tributo per i servizi indivisibili

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

La TASI si calcola applicando al valore dell'immobile l'aliquota deliberata annualmente dal Comune. Per l'abitazione principale e le relative pertinenze e per le abitazioni ad essa equiparate è riconosciuta una detrazione.

Soggetti Passivi

Sono soggetti al pagamento della TASI:

- coloro che possiedono immobili come proprietari oppure come titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione o superficie;
- l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- il coniuge superstite titolare del diritto di abitazione previsto dall'art. 540 del Codice Civile sulla casa adibita a residenza familiare, per la quota che era di proprietà del coniuge deceduto;
- i locatari in caso di locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto;
- nel caso di fabbricato strumentale agricolo occupato, a qualsiasi titolo, da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, il titolare di diritto reale e l'occupante sono titolari di autonoma obbligazione tributaria. In tali ipotesi l'occupante versa la TASI nella misura del 10% dell'ammontare complessivo del tributo, mentre il restante 90% del tributo è versato dal titolare del diritto reale.

Immobili soggetti alla TASI nel Comune di BAGNATICA

La TASI deve essere versata per le seguenti unità immobiliari, e pertinenze ammesse, ad eccezione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9 che rimangono soggetti alla disciplina dell'IMU:

- l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche;
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. n. 139 del 2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

La TASI deve inoltre essere versata per:

- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- i fabbricati di categoria D;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/2/1994, n. 133.

Non deve invece essere versata la TASI sugli altri immobili e sulle aree fabbricabili, che rimangono soggetti alla disciplina dell'IMU.

Assegnazione della casa al coniuge a seguito di separazione

Ai fini dell'applicazione della TASI, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.

Conseguentemente, il soggetto passivo di imposta per l'immobile è il coniuge assegnatario, che ha diritto all'applicazione delle agevolazioni previste per l'abitazione principale: aliquota 3,3 per mille e detrazione.

Immobili detenuti dallo stesso proprietario

CASISTICA DEGLI IMMOBILI	ALIQUOTA (per mille)
<p><i>Unità i adibita ad abitazione principale se in categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative pertinenze (fino ad un massimo di tre, una sola per ciascuna categoria catastale C/2,C/6,C/7):</i></p> <ul style="list-style-type: none">• nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;• posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;• casa coniugale assegnata al coniuge a seguito provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;• un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;• i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;• Unità immobiliari in categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2,C/6,C/7) appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari. <p><i>Fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.</i></p>	3,30
<ul style="list-style-type: none">• gli immobili elencati nel riquadro precedente e relative pertinenze, qualora siano classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze, limitatamente ad una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 – C/6 – C/7;• l'abitazione (e le pertinenze ammesse) concessa in uso gratuito ai parenti ed affini di 1° grado in linea retta che la utilizzino come abitazione principale, a condizione che il soggetto passivo di imposta non sia titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale sull'immobile destinato a propria abitazione principale e che non goda già della medesima agevolazione relativamente ad un'ulteriore abitazione;• gli altri immobili che, nel medesimo periodo, sono soggetti all'imposta municipale propria (I.U.C.- IMU) di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 20.	0,00
<ul style="list-style-type: none">• Fabbricati classificati catastalmente nella cat. D;• Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni in L. n. 133 del 26 febbraio 1994.	1,00

Immobili occupati o detenuti da altri diverso dal proprietario

Per gli immobili occupati o detenuti da un soggetto diverso dal proprietario è soggetto passivo anche l'occupante/detentore e a suo carico è stabilita la percentuale del 10% dell'importo dovuto e da versare come TASI secondo le aliquote di cui alla tabella precedente.

La restante parte pari al 90% del tributo dovuto, rimane da versare dal proprietario/possessore.

ABITAZIONE PRINCIPALE

Per **abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto dei fabbricati come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (qualora abbiano le caratteristiche di soffitta o cantina e siano ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare in cui è sita l'abitazione principale), C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Detrazione TASI per l'abitazione principale

E' prevista l'applicazione di una detrazione destinata ad agevolare le abitazioni principali e quelle ad essa equiparate.

La detrazione in oggetto è stabilita in una quota fissa di **€ 100,00** ed è divisa in parti uguali tra i soggetti passivi che ne hanno diritto.

Si prevede inoltre l'applicazione di una detrazione aggiuntiva pari ad **€ 50,00** per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni, residente e dimorante nell'immobile destinato ad abitazione principale.

La detrazione deve essere divisa in parti uguali tra i soggetti passivi che ne hanno diritto.

CALCOLO DELL'IMPOSTA

Il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, l'occupazione o la detenzione; a tal fine il mese durante il quale il possesso, l'occupazione o la detenzione si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

La base imponibile della TASI è la stessa dell'IMU: si ottiene aumentando del 5% la rendita catastale dei fabbricati (N.B.: l'aumento percentuale va applicato sempre, anche sulle nuove rendite catastali), moltiplicata per i seguenti coefficienti:

160 per i fabbricati gruppo catastale A (escluso A/10) e categorie catastali C/2, C/6, C/7;

140 per i fabbricati gruppo catastale B e categorie catastali C/3, C/4, C/5;

80 per i fabbricati categorie catastali A/10 e D/5;

65 per i fabbricati gruppo catastale D (escluso D/5);

55 per i fabbricati categoria catastale C/1;

Al valore imponibile ottenuto si applica l'aliquota deliberata dal Comune, ottenendo così l'imposta dovuta.

Dall'imposta ottenuta per l'abitazione principale e relative pertinenze si toglie la detrazione, se spettante. La detrazione è unica e va rapportata al periodo dell'anno in cui l'immobile è utilizzato come abitazione principale.

RIDUZIONI

La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico e artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (per il periodo in cui sussistono le condizioni), così come previsto anche ai fini IMU.

VERSAMENTI

Per il Comune di BAGNATICA la TASI deve essere versata in due rate, la prima è in acconto e la seconda è a saldo.

La prima rata, da versare entro il 16 ottobre 2014, è pari 50% del tributo dovuto per l'intero anno. La seconda rata, da versare entro il 16 dicembre 2014, è a saldo del tributo dovuto per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata (tributo annuo meno acconto).

Il versamento può essere effettuato, anziché in due rate, in un'unica soluzione entro il 16 ottobre 2014.

Si avvisa che l'ufficio tributi è impegnato a predisporre la banca dati dei contribuenti TASI, con l'intento di spedire agli stessi contribuenti appositi prospetti riassuntivi del tributo, allegando il modello di versamento F24 precompilato per facilitare il corretto versamento della TASI.

Qualora gli avvisi di pagamento venissero spediti già per l'annualità 2014, il contribuente che dovesse riscontrare delle anomalie nell'importo da pagare o versi la TASI in base agli importi degli F24 precompilati che ha ricevuto dal Comune, e questi non siano corretti, potrà rivolgersi all'ufficio tributi ed effettuare conguaglio (in più o in meno) a dicembre.

Se con la prima rata il contribuente ha pagato meno (importo F24 era in difetto), potrà pagare la differenza a dicembre senza alcuna sanzione. Se ha pagato di più con la prima rata (importo F24 era in eccesso) pagherà di meno a dicembre.

Pertanto il contribuente che eventualmente riscontrerà anomalie, ha due mesi di tempo per contattare l'ufficio tributi e regolarizzare la propria posizione.

Il versamento TASI deve essere effettuato utilizzando il modello F24. Il modello di versamento e le istruzioni per la compilazione sono disponibili presso gli istituti di credito e gli uffici postali.

Il codice del Comune BAGNATICA è: **A557**

I codici tributo TASI da utilizzare nella compilazione del modello di versamento sono i seguenti:

3958 TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze

3959 TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale

3961 TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati

Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione non è superiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Non si fa luogo al versamento se il tributo da versare è uguale od inferiore a 10 euro. Se l'importo annuo da versare supera i 10 euro il versamento deve essere fatto per l'intero ammontare dovuto.

E' obbligo del contribuente prestare la necessaria diligenza ed attivarsi in caso di mancato recapito del prospetto di calcolo del tributo (predisposto dal comune per facilitare il versamento) per poter comunque eseguire il versamento entro il previsto termine di scadenza.

E' possibile avere assistenza per il calcolo e/o il controllo della TASI dovuta per l'anno 2014 presso l'ufficio tributi IMU/TASI (piano terra municipio) il martedì dalle ore 09.30 alle 13.00 previo appuntamento al tel. n. 035/689566.

Nel periodo dal 01 ottobre al 16 ottobre 2014 sarà inoltre aperto il consueto sportello di assistenza al pubblico in orari che verranno prossimamente resi noti.

RAVVEDIMENTO

Chi non versa la TASI, o la versa oltre il termine di scadenza previsto dalla legge, è soggetto ad una sanzione pari al 30 per cento del tributo omesso o tardivamente versato, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 695, della Legge 147 del 2013.

Il contribuente che versa la TASI in ritardo, per non incorrere nella sanzione prevista, deve ricorrere autonomamente allo strumento del ravvedimento.

Le finalità del ravvedimento sono quelle di permettere al contribuente di rimediare spontaneamente, entro precisi termini temporali, alle omissioni e alle irregolarità commesse, beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni.

Non è possibile avvalersi del ravvedimento nei casi in cui la violazione sia già stata constatata, ovvero siano iniziati accessi, ispezioni o altre attività di verifica delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza (questionari o accertamenti già notificati).

Per il pagamento del ravvedimento occorre versare le sanzioni e gli interessi unitamente alla TASI dovuta, col medesimo codice tributo e barrando la casella "ravv".

Ravvedimento per omesso versamento

Nel caso di versamento effettuato entro il 15° giorno successivo alla scadenza si applica la sanzione dello 0,2 % per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi legali (*);

Nel caso di versamento effettuato tra il 16° ed il 30° giorno successivo alla scadenza prevista, si applica la sanzione del 3 % dell'imposta omessa oltre agli interessi legali (*);

Nel caso di versamento effettuato tra il 31° giorno successivo alla scadenza ed il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui l'imposta doveva essere versata (entro il 30 giugno 2015 per l'anno 2014), si applica la sanzione del 3,75 % del tributo omesso oltre agli interessi legali (*).

Perché si perfezioni il ravvedimento è necessario che entro il termine previsto avvenga il pagamento del tributo o della differenza di tributo dovuto, degli interessi legali sull'imposta (*), maturati dal giorno in cui il versamento doveva essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito e della sanzione sul tributo versato in ritardo.

(*). Il saggio degli interessi legali dal 01/01/2014 è pari 1%.

DICHIARAZIONI

La dichiarazione, redatta sul modello che verrà messo a disposizione dal Comune, va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso o la detenzione degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, consegnandola direttamente all'Ufficio Tributi o spedita per posta con raccomandata senza avviso di ricevimento, indirizzata a: Comune di Bagnatica, Servizio Tributi, p.zza Libertà n. 1, Bagnatica (BG) o tramite pec: info@pec.comune.bagnatica.bg.it .

Ai fini della dichiarazioni TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazione dei dati ed elementi dichiarati, dalle quali possa conseguire un diverso ammontare dell'imposta dovuta.